

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

VISTO in particolare l'articolo 2 della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con cui è stato istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il d.m. 16 gennaio 2006, recante approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 recante "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";

VISTO il d.m. 31 maggio 2001, recante "Approvazione del regolamento dell'Agencia per i servizi sanitari regionali";

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui l'Agencia Nazionale per i servizi sanitari regionali è stata ridenominata Agencia Nazionale per i servizi sanitari regionali e qualificata quale organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

VISTO il regolamento 16 febbraio 1994, n. 190, recante "Norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270";

RITENUTO necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della salute e, in particolare, alla riorganizzazione e razionalizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali e degli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine di conseguire, attraverso un riordino strutturale, economie nell'attività di amministrazione, gestione e controllo, nonché di incrementare e migliorare la qualità dei servizi resi;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Capo IV
(Istituti zooprofilattici sperimentali)

Art. 7
(Modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“ 6-bis. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, in accordo con le ex Facoltà di Medicina Veterinaria, possono svolgere attività didattica nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca e possono erogare, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 6, borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione o i master di area veterinaria; tali studenti, ai fini della partecipazione alla formazione e nell'ambito delle predette borse di studio, potranno essere ammessi anche a partecipare a progetti di ricerca svolti dagli Istituti medesimi.”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“ 3-bis. Al fine di uniformare le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, il Ministero della salute emana indirizzi finalizzati all'omogenea applicazione del presente decreto legislativo.

3-ter. Il Ministero della salute verifica anche l'utilizzazione delle risorse eventualmente erogate, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).”;

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Il rappresentante designato dal Ministro della salute è scelto tra personale particolarmente qualificato nelle materie di attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali.”;

d) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale, che deve essere un medico veterinario, di comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale nelle materie di attività degli istituti, è nominato dalla regione dove l'istituto ha sede legale d'intesa con il Ministro della salute e, in caso di istituti interregionali, di concerto tra

le regioni interessate e le province autonome, d'intesa con il Ministro della salute. In assenza di intesa, provvede, previa diffida, il Ministro della salute. Ai fini della nomina si applica l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario, al quale è attribuita la gestione delle attività di ricerca dell'Istituto.";

e) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli Istituti assicurano il finanziamento dell'attività di ricerca dei propri Centri di referenza nazionale anche con una quota parte dei fondi di cui al comma 1, lettera b)."

Art. 8 **(Norme di adeguamento)**

1. Le Regioni si conformano a quanto previsto dall'articolo 7 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla nomina dei direttori generali, da effettuarsi alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Nel caso di mancata costituzione degli organi istituzionali, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario che provvede alla ricostituzione degli organi.

Art. 9 **(Statuto)**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di adeguamento al presente decreto, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti. Lo statuto è approvato dalla regione in cui l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e province autonome competenti in caso di istituti interregionali.
2. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario *ad acta* che provvede alla revisione dello statuto dell'ente.